

	<b>Comune di Codogno</b> ( Provincia di Lodi ) Codice Ente 10967	<i>Consiglio Comunale</i>	<i>Deliberazione n.64</i>	<i>Data 28/09/2017</i>	<i>Pag. 1</i>
---	--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Oggetto :*

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE

*Seduta :* **PUBBLICA**

*Convocazione:* **PRIMA**

L'anno 2017 addì 28 del mese di *Settembre* alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei modi e termini di legge.

All' inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano all'appello:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
ARDEMAGNI ELENA	CONSIGLIERE	AG	DONATI GIANNI	CONSIGLIERE	SI
BAFFI PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI	MELAS LUIGI NATALE	CONSIGLIERE	SI
BARBAGLIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI	OMINI SUSANNA	CONSIGLIERE	SI
BASSANINI MAURO	CONSIGLIERE	SI	PASSERINI FRANCESCO	SINDACO	SI
BASSI LUIGI	CONSIGLIERE	SI	RIBOLDI VITTORIO	CONSIGLIERE	SI
BINASCHI LUIGI	CONSIGLIERE	SI	SANSOTERA ENRICO	PRESIDENTE CONSIGLIO	SI
CAMPAGNOLI GIANPIERO	CONSIGLIERE	SI	ZAFFERRI MARIO VITTORIO	CONSIGLIERE	SI
CERETTI VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	ZAMBELLONI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
CIPELLETTI MARCO	CONSIGLIERE	SI			

TOTALE PRESENTI N. 16

TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0

TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1

Partecipa il Segretario Generale *FALCONE ROBERTO* con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 .

Essendo legale il numero degli intervenuti il *PRESIDENTE CONSIGLIO, SANSOTERA ENRICO* , invita alla discussione dell'oggetto sopra indicato.

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> Rif. Proposta 72</p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 2</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

#### ARGOMENTO 4

*Sono presenti il Vicesindaco e gli Assessori Luigi Angiolini, Mara Fontanella e Severino Giovannini.*

*Illustra il presente argomento il Sindaco*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> Rif. Proposta 72</p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 3</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	<b>Consiglio Comunale</b>	<b>Deliberazione n. 64</b> <i>Rif. Proposta 72</i>	<b>Data</b> 28/09/2017	<b>Pag.</b> 4
---	---	-------------------------------	---	---------------------------	---------------

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Codogno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175 del 2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175 del 2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> Rif. Proposta 72</p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 5</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Atteso:

- che il D.lgs. 175 / 2016 in quanto tale ha ad oggetto le società a partecipazione pubblica;
- che quest'ultimo all'art.2 c.1 lettera l) individua, tra le definizioni, le "società" (gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile);
- che la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19 / 2017, ha ad oggetto la ricognizione delle partecipazioni societarie, cosicché si deve ritenere che la ricognizione di cui al presente atto debba avere ad oggetto le sole partecipazioni detenute dal Comune nelle società come sopra individuate dal D.lgs. 175 del 2016, e non anche altri soggetti giuridici (quali, a mero titolo di esempio, le aziende speciali mono comunali o consortili ex artt.114 D.lgs. 267 del 2000 ed ex art. 31 DLgs 267 del 2000, nonché le associazioni e le fondazioni di cui al Titolo II – Capo II del Codice Civile);

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "a" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> Rif. Proposta 72</p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 6</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- società ASMU Srl : *società che opera nella vendita del gas, attività di libero mercato ex articolo 17 del D.lvo 164 del 2000, e che pertanto non può essere ricondotta tra le società indispensabili*

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti Contabilità, Bilancio e Tributi e Affari Generali ed Istituzionali, in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo 2016 sono stati forniti ad Asm Codogno Srl gli indirizzi per la cessione di ASMU Srl in attuazione al piano di razionalizzazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2015;

Dato atto che e' in corso da parte di ASM CODOGNO Srl la procedura di gara per la cessione di ASMU Srl;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 612 della legge 190 del 2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti come contenuti nella relazione approvata con delibera di Consiglio

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> Rif. Proposta 72</p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 7</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Comunale n. 11 del 31 marzo 2016 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24 comma 2 T.U.S.P.;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR (adunanza del 19 Luglio 2017) avente ad oggetto Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, cui si rinvia per il dettaglio, ma che in particolare al § 4 (Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali) prevede quanto segue: *“... in relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto, dall'esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo. Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente atto di indirizzo un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria”*.

Dato atto che l'articolazione e la completezza del modello standard di cui sopra assorbono anche i contenuti dell'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli interventi di razionalizzazione relativi alle partecipazioni societarie detenute, di cui all'art.20 c.1 D. Lgs. 175 del 2016;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267 del 2000, in atti ;

Vista la proposta presentata dal Servizio Affari Generali e Istituzionali;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> Rif. Proposta 72</p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 8</p>
---	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;

Uditi i seguenti interventi: *Consigliere Zafferi, Consigliere Bassi, Consigliera Baffi, Segretario Generale, Sindaco, Consigliera Baffi, Consigliere Zambelloni, Consigliere Donati, Consigliere Cipelletti e Consigliere Bassanini* per il cui contenuto si rinvia alla registrazione audio della seduta;

Con

Consiglieri presenti : n. 16  
 Consiglieri astenuti : n. 6 (*Bassanini, Baffi, Barbaglio, Ceretti, Omini e Zafferi*)  
 Consiglieri votanti: n. 10  
 Voti favorevoli: n. 10  
 Voti contrari: n. /  
 resi per alzata di mano

#### DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato “a” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che si sta procedendo all’alienazione delle seguenti partecipazioni indirette:
  - societa’ ASMU Srl alle seguenti condizioni: procedura ad evidenza pubblica ex articolo 55 comma 5 Decreto Legislativo 163 del 2006 in conformita’ a quanto previsto dalla delibera di CC n. 10 del 2016 entro il termine del 30 giugno 2018;
3. di individuare nell’allegato “a” le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo e di prevedere che, a tal fine, la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

	<p>Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967</p>	<p><b>Consiglio Comunale</b></p>	<p><b>Deliberazione n. 64</b> <i>Rif. Proposta 72</i></p>	<p><b>Data</b> 28/09/2017</p>	<p><b>Pag.</b> 9</p>
---	--	--------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

6. di inviare la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90 del 2014, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 201., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

*Successivamente,*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

#### DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

	<b>Comune di Codogno</b> (Provincia di Lodi)	<b>Consiglio Comunale</b>	<b>Deliberazione n. 64</b>	<b>Data</b> <b>28/09/2017</b>
--	---	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*SANSOTERA ENRICO*

IL SEGRETARIO GENERALE

*FALCONE ROBERTO*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione:

- [ ] ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- [ ] ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al Prefetto con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*Codogno, 09/10/2017*

IL SEGRETARIO GENERALE

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 20/10/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*Codogno, \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione e' stata :

- [ ] modificata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- [ ] annullata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- [ ] revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Codogno , \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO GENERALE